



Ministero dell'Economia e delle Finanze

GUARDIA DI FINANZA

SCUOLA ALPINA

Via Fiamme Gialle nr. 8 – 38037 – Predazzo (TN)

Pec : tn1000000p@pec.gdf.it

Codice fiscale n. 91017750224 - Codice Univoco Ufficio: **H7NYKX**

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE per l'acquisto di generi alimentari "prodotti vari", necessari per il confezionamento dei pasti presso le mense della Scuola Alpina alla sede di Predazzo, nonché per le esigenze delle strutture funzionali alla Caserma "Colbricon Cimon" e al Soggiorno Montano "Capanna Sass Maor" a Passo Rolle (TN).

C.I.G.:9983061A8B.

Periodo: dal 01.01.2024 al 30.11.2024.

L'anno 2023 il giorno --- del mese di ---, presso la sede della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, sita in Predazzo (TN), Via Fiamme Gialle n. 8, viene redatta la presente obbligazione commerciale tra:

1. SCUOLA ALPINA DELLA GUARDIA DI FINANZA

(C.F. 91017750224), con sede in Predazzo (TN), Via Fiamme Gialle n. 8, rappresentata dal Magg. Giovanni Antonino MARRA, nato a Melito di Porto Salvo (RC), il 20 dicembre 1979, C.F. MRRGNN79T20F112G, domiciliato, agli effetti di quest'atto, presso la sede dell'Ente suindicato, il quale, in virtù dell'art. 97 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed ai sensi degli articoli 10 comma 1, lett. h) e 28, comma 1, lett. b) della Determinazione del Comando Generale – Direzione di Amministrazione n. 9000 datata 24 gennaio 2006, interviene, in nome e rappresentanza della Guardia di Finanza, nella sua qualità di Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria del predetto Istituto.

E

2. “-----” con sede in ----- (--), Via -----, P.IVA -----, nella persona del suo legale rappresentante -----.

PREMESSO CHE:

1. a seguito della determina a contrarre nr. 107311 del 27.07.2023 a firma del Comandante del Distaccamento;;
2. ai sensi dell’art. 3 L. nr. 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) come modificato dall’art. 7 del D.L. nr. 187 del 12 novembre 2010, è stato acquisito il codice CIG nr.9983061A8B ;
3. ai sensi degli artt. 94, 95, e 99 del D.Lgs. 23/2023 sono stati esperiti accertamenti sul Fornitore, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché l’assenza di motivi ostativi alla sottoscrizione del presente contratto;
4. l’aggiudicazione, a seguito della determina di aggiudicazione nr.---- del ---.--,----, è diventata efficace a seguito del controllo dei prescritti requisiti;
5. il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In

particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate nell'Avviso/Disciplinare di Gara, nell'“Allegato A”, dall'“Allegato B”, dall'“Allegato C”, dall'“Allegato A1” e dal “Patto d'integrità” (in questa fase omessi poiché già in possesso delle parti) contenenti le specifiche della fornitura ed i prezzi applicati in sede di offerta;

6. il Fornitore si impegna ad arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento dell'attività lavorativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - NORME E CONDIZIONI GENERALI

Le parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Inoltre, il Fornitore dovrà osservare tutte le norme in vigore nonché quelle espressamente previste:

- dal D.Lgs. n. 23/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207, per quanto applicabile, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
- dal D.M. 14 dicembre 2005 n. 292, recante il “*Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza*”;
- dal D.M. del 24 ottobre 2014 n. 181, recante il “*Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza*”;
- dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008;

- dal Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236) e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla Legge e dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
- dalle disposizioni contenute nel Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;

L'Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto a osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa - a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità nel comparto economico interessato.

L'Aggiudicatario è tenuto altresì, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, ad adeguarsi a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto nel comparto economico di riferimento.

L'Aggiudicatario in particolare è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, al pieno rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo carico dell'Aggiudicatario che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi.

Restano parimenti a esclusivo carico dell'Aggiudicatario le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

ART. 2 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'Amministrazione conferisce alla Società l'affidamento del servizio di fornitura dei generi alimentari "**prodotti vari**" per l'importo complessivo massimo che non dovrà essere superiore a **€ 210.000,00 oneri fiscali inclusi** che sarà commisurato in base all'effettiva prestazione del servizio;

ART. 3 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'appalto è finanziato con fondi assegnati dal Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza, sui capitoli di bilancio 4281 – 4274 – 4283 p.g. 01 ed è sottoposto a una specifica clausola di salvaguardia, in forza della quale questa Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare l'importo dell'atto negoziale ovvero di recedere dal contratto qualora:

- a) dovessero verificarsi mancati stanziamenti sui sopraccitati capitoli di spesa che non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
- b) divenga operante l'accordo quadro o convenzione Consip che preveda, per analogo servizio, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione;
- c) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

ART. 4 – EQUILIBRIO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023, in presenza di circostanze straordinarie e/o imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato che vadano ad alterare l'originale equilibrio del contratto, si prevede che la parte svantaggiata da tale evento abbia diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo il principio della buona fede e nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 60 e 120 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

La presente obbligazione commerciale avrà validità a decorrerà dal 01.01.2024 fino al 30.11.2024. Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'Impresa sarà tenuta, su richiesta, a continuare il servizio alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo ai sensi dell'art. dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. L'Amministrazione (ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023), qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 6 – FORNITURE

Le forniture dovranno avvenire improrogabilmente, in armonia con quanto disposto all'art. 5 – del Disciplinare di Gara, ogni qualvolta gli organismi suindicati abbiano l'esigenza di approvvigionarsi dei predetti generi comunicando l'esigenza in qualsiasi forma. Le forniture dovranno essere eseguite nei termini e nelle località indicate senza ulteriori oneri per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di risolvere l'accordo qualora non venga rispettata l'offerta dei prezzi, la corretta consegna ovvero per intervenuta coattiva chiusura del Reparto/struttura interessata.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del contratto, l'Aggiudicatario medesimo ha prestato idonea garanzia definitiva tramite assegno circolare/FIDEIUSSIONE emesso in data -----dalla – BANCA -----, avente n.----- di importo pari ad Euro 21.000,00 = (ventunomila/00) in favore della Scuola Alpina. La garanzia definitiva di cui alle premesse è svincolata a seguito dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con le modalità di cui all'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni e al personale e/o ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose. A tal proposito la Società possiede adeguata polizza assicurativa.

ART. 9 - PENALI

Gli eventuali ritardi qualora non verranno rispettati i tempi di consegna imposti rispetto alla data concordata con il militare preposto all'ordine, qualsivoglia violazione delle condizioni previste dal contratto e dagli atti in esso richiamati, comporteranno l'applicazione delle penalità previste dall'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, in armonia con quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), tra cui ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto, si applica l'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 in tema di informazioni e comunicazioni antimafia.

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023. Nei casi suddetti l'Ente sarà tenuto a corrispondere all'Impresa soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti riguardo all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente obbligazione commerciale sarà competente in via esclusiva il foro di Trento.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

La Società è tenuta al versamento delle spese di bollo e di eventuale registrazione, in caso d'uso.

ART. 15 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione:

- a) Lgt. Daniele SACCHET per le forniture presso il Soggiorno Montano "Capanna Sass Maor" di Passo Rolle (TN). Lo stesso potrà avvalersi del Brig. Capo QS. Ezio PICCININI e dell'App. Qs. Luca LONGO;
- b) Mar. Paolo SANTODONATO per le forniture presso la Scuola Alpina sita in Predazzo (TN) e presso la Caserma "Cimon Colbricon" di Passo Rolle (TN.) Lo stesso potrà avvalersi del Fin. Andrea VERRI.

ART. 16 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione del contratto e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico. E' fatto divieto al personale della Società, per imprescindibili esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, detenere e/o usare all'interno delle infrastrutture militari, o ai locali di proprietà privata, ove si svolge il servizio oggetto del presente appalto, apparati fotografici, telecamere, registratori e/o altro materiale ritenuto idoneo a violare il divieto.

ART. 17 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente contratto (ivi inclusa la pertinente lettera d'ordinazione, la documentazione e gli allegati in esso richiamati) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto e/o delle condizioni generali non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

La presente obbligazione commerciale è composta da n. 12 (dodici) fogli singoli di carta resa legale, utilizzati su una singola facciata, viene letta, accettata e sottoscritta dai contraenti.

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

(Magg. Giovanni Antonino MARRA)

LA SOCIETA'

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile (condizioni generali di contratto), la Società dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole di questo contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

N.B.: Eventuali variazioni al presente contratto, qualora non determinino variazioni dell'aspetto economico ma riferite soltanto all'operatività, saranno valutate ed eventualmente formalizzate in sede di stipula del contratto